

IL TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Dario Giuseppe PAPA	Presidente
dr.ssa Manuela PALVARINI	Giudice relatore ed estensore
dr.ssa Heather M. R. LO GIUDICE	Giudice

a scioglimento della riserva assunta in data 02.10.2018,

sentita la ricorrente in camera di consiglio,

letta la memoria depositata in data 01.10.2018,

richiamato il decreto reso in data 19/24.09.2018,

ricordato che gli obblighi informativi periodici posti a carico della debitrice in data 26.01.2018 sono stati “intensificati” in data 24.05.2018,

ribadito che la sanzione (civilistica) di inammissibilità della proposta concordataria specificamente prevista (e comminata) dal legislatore all’art. 161, comma VIII, l. f. per l’ipotesi (verificatasi) di violazione degli obblighi informativi periodici è altra rispetto a quella (altrettanto civilistica) di improcedibilità della domanda specificamente prevista (e comminata) all’art. 161, comma VI, l. f. per l’ipotesi (in tesi o in effetti non verificatasi) di compimento di atti abusivi e/o lesivi delle ragioni creditorie durante il periodo “in bianco”,

senza tacere, tra l’altro, che SICES ha qualificato “*in continuità*” il concordato proposto ai creditori che, nel dettaglio, da ultimo, prevede il soddisfacimento, “*entro l’anno 2022*”, del ceto chirografario nella misura del 4% (e non più del 7%), e la falcidia del restante 96%, attraverso la realizzazione del 95% circa dell’attivo concordatario dalla liquidazione degli *asset* non strategici e del restante 5% circa dai flussi di cassa netti generati dalla continuità aziendale “*concentrata sulla sola attività intellettuale e non pure quella cantieristico/produttiva [che] mira alla conservazione del valore degli attivi immateriali e salvaguardia del numero massimo possibile di lavoratori impiegati*”¹ - o, a dire dell’attestatore, “*con un numero selezionato di risorse*”² - “garantita” dalla (sola) lettera di impegno sottoscritta (in data 23.07.2018) dalla società “*consorella*” di diritto polacco SICES POLSKA Sp. z o. o. - (quanto meno) “*esistente*” - la cui bozza di bilancio al 31.12.2017 è, peraltro, negativa³ (sic!),

¹ In n. di 95 unità al 31.12.2017

² Pari a n. 8 unità

³ V. doc. n. 5 allegato alla “memoria integrativa” depositata in data 27.08.2018



dato atto che a oggi non è stata presentata alcuna domanda per la dichiarazione di fallimento della debitrice,

letti e applicati gli artt. 161, comma VIII, e 162, comma II, l. f.,

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile la proposta di concordato preventivo formulata da SICES S.p.A. in data 23.07.2018 (modificata e/o integrata in data 27.08.2018).

RISERVA la liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale all'esito del deposito di proposta di parcella.

Si comunichi anche al commissario giudiziale e alla P. R. SEDE per quanto di competenza.

Così deciso in Varese il 03/10/2018

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe PAPA

